

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	29
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	31
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo</i>)	38
Sui lavori della Commissione	37

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 aprile 2010. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

C. 3273-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, fa presente che il

provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione bilancio in quanto reca disposizioni di carattere esclusivamente ordinamentale prive di profili finanziari. Segnala, poi, che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, il quale non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone, pertanto, di esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda sulla neutralità finanziaria delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.**Testo unificato C. 3007 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del testo risultante dall'unificazione degli atti Camera C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli, che reca disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. In particolare, segnala che il provvedimento dispone che al Presidente della giunta regionale della Toscana, in qualità di Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza determinatosi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio il 29 giugno 2009, sia assegnata la somma di 10 milioni di euro per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime. Fa, inoltre, presente che è assegnata l'ulteriore somma di 10 milioni di euro per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro.

Per quanto attiene agli effetti finanziari del provvedimento, osserva preliminarmente che le norme non indicano l'esercizio finanziario cui sono imputate le somme stanziare, che peraltro si deve ritenere sia quello relativo all'anno in corso. Rileva, inoltre, che le stesse non consentono di stabilire con esattezza come operi il limite massimo di spesa con riguardo alle due diverse categorie di agevolazioni previste. Osserva, infatti, che in base al disposto del comma 2 dell'articolo 1, il limite di 10 milioni costituisce l'unico parametro di riferimento per le elargizioni dirette ai soggetti colpiti da lesioni gravi e gravissime, mentre, per le somme destinate alle famiglie delle vittime, opererebbe anche il limite minimo di 200.000 euro, da

corrispondere ad ogni singola famiglia avente diritto. In mancanza della definizione di un limite massimo di erogazioni da applicare a ciascuna delle predette categorie di benefici, andrebbe quindi verificata la compatibilità della definizione di un importo minimo di 200.000 euro, stabilito dal comma 3 dell'articolo 1, rispetto al tetto complessivo di spesa autorizzato. A tali fini, sarebbe a suo avviso utile disporre anche di indicazioni circa il numero dei potenziali beneficiari, con particolare riguardo ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime. Al riguardo, osserva, comunque, che il numero delle vittime del disastro di Viareggio può ritenersi un dato acquisito. A tale proposito, ricorda che, da ultimo, in un'audizione svoltasi il 2 febbraio 2010 presso la 8a Commissione del Senato l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Spa ha ribadito che le vittime dell'incidente sono trentadue, mentre segnala che non è stato altrettanto immediato il reperimento di dati con riferimento alle vittime di lesioni gravi o gravissime, che comunque, ad oltre nove mesi dal disastro, appaiono agevolmente identificabili. Non ha, invece, osservazioni da formulare riguardo all'esenzione da ogni imposta e tassa per le elargizioni disposte dal comma 1 dell'articolo 1, atteso che le relative entrate non dovrebbero risultare scontate nelle previsioni di bilancio. Sul punto giudica, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo. Con riferimento all'assegnazione di 10 milioni di euro al completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti al disastro ferroviario, osserva che anche qualora le risorse per il completamento degli interventi di ricostruzione dovessero essere assegnate al comune di Viareggio, l'impiego di tali risorse non dovrebbe comportare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto ai sensi dell'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nel saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative

spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Con riferimento alla copertura finanziaria contenuta nell'articolo 2 del provvedimento, segnala che tale disposizione prevede che all'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992. Al riguardo, con riferimento alle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, ricorda che le risorse del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente sono iscritte nel capitolo 3003 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo del quale è previsto l'utilizzo rechi le necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992, relative al Fondo relativo agli investimenti di pertinenza del Dipartimento della Protezione civile, si ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo 7447 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel segnalare che, da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità, ritiene comunque che il Governo dovrebbe chiarire se l'utilizzo delle suddette risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Segnala, inoltre, che, trattandosi di risorse di conto capitale, al fine di evitare una dequalificazione della spesa, appare necessario che tali risorse vengano destinate al completamento degli interventi di ricostruzione e per il finan-

ziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rappresentare che il Governo non ha ancora potuto completare l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento, si impegna a fornire entro breve termine i chiarimenti richiesti dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD), nel sottolineare l'opportunità del provvedimento in esame, evidenzia come a distanza di molti mesi dal disastro ferroviario di Viareggio dovrebbe essere estremamente agevole per il Governo effettuare una precisa quantificazione degli indennizzi da riconoscere ai familiari delle vittime e ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime. In ogni caso, sottolinea che il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 appare suscettibile di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra i familiari delle vittime, in quanto si prevede che a ciascuna famiglia sia attribuita una somma non inferiore a 200.000 euro, senza chiarire se questo debba verificarsi anche quando ad un solo nucleo familiare sia riconducibile più di una vittima.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, anche alla luce del recentissimo disastro ferroviario in Alto Adige, invita il rappresentante del Governo a voler verificare se, come ritiene probabile, alle vittime di tali incidenti già spettino altri risarcimenti, eventualmente dovuti in forza di contratti di assicurazione stipulati dai soggetti gestori dei servizi ferroviari. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede consultiva un nuovo testo del disegno di legge C. 2424 e abbinati e che, nella seduta del 29 ottobre scorso, ha deliberato di chiedere al Governo una relazione tecnica. Al riguardo, segnala che la relazione tecnica non è mai pervenuta e, nel frattempo, la Commissione di merito ha proceduto alla redazione di un ulteriore nuovo testo oggi all'esame della Commissione.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 6, riguardanti agevolazioni per incentivare l'attività di impresa di lavoratori che percepiscono trattamenti di ammortizzatori sociali, osserva che le medesime appaiono recare maggiori oneri non quantificati a carico della finanza pubblica, sia con riferimento alla corresponsione dell'indennità sia con riferimento all'accredito figurativo. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo, con particolare riferimento agli aspetti di seguito indicati. In primo luogo, rappresenta come la fruizione dell'indennità appaia dare luogo ad oneri che si configurano come aggiuntivi e non ricompresi negli stanziamenti attualmente previsti. Infatti, rispetto alla normativa vigente, che prevede il versamento in un'unica soluzione delle mensilità ancora non godute, la norma in esame dispone la corresponsione dell'indennità per un periodo di diciotto mesi, indipendentemente da quante mensilità siano già state percepite. Sottolinea, inoltre, che la norma non specifica la data a decorrere dalla quale va calcolato il predetto periodo di diciotto mesi, potendosi quindi determinare un'estensione della fruizione del beneficio anche in caso di prossima scadenza delle indennità in godimento. Segnala che un ulteriore fattore di incertezza in merito alla quantificazione degli effetti finanziari è costituito dall'indeterminatezza dell'ammontare dell'indennità: non appare, infatti, chiaro a quale parametro essa debba essere commisurata, se al trattamento percepito al 1°

luglio 2009 o se ad un diverso valore di riferimento, atteso che la norma riguarda il trattamento cui il lavoratore ha diritto e non quello già in godimento. Ritiene che non contribuisca a chiarire tale aspetto il richiamo all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, che fa riferimento a trattamenti di natura ed entità differenziati, limitandosi ad appostare le risorse per il rifinanziamento degli stessi. Quanto alla contribuzione figurativa, rappresenta che si determinerebbero maggiori oneri a carico dell'INPS in relazione all'estensione di diciotto mesi del periodo di godimento dei trattamenti.

Segnala inoltre che la norma sulla contribuzione figurativa può comportare maggiori oneri a carico dello Stato per l'obbligo di integrazione al minimo previsto dalla normativa vigente: si fa riferimento, in particolare, ai trattamenti liquidati secondo il sistema retributivo e misto che, in base ad una contribuzione figurativa pari solo al 50 per cento del dovuto, risultassero inferiori al minimo INPS. Nel caso invece dei trattamenti liquidati secondo il sistema contributivo, rappresenta che tale norma potrebbe risultare inefficace in quanto la normativa vigente prevede la commisurazione dell'ammontare del trattamento pensionistico da liquidare ai contributi versati, fermo restando un limite minimo al di sotto del quale la pensione non può essere liquidata.

Con riferimento ai contributi obbligatori non pensionistici, ritiene che la norma appare suscettibile di ridurre la tutela obbligatoria dei lavoratori, ad esempio contro la malattia, per la maternità, per gli assegni familiari. Ritiene che andrebbero chiariti i riflessi della disposizione a carico dell'INPS qualora ricorrano le predette circostanze.

Circa le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, in materia di agevolazioni per l'assunzione dei lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali ritiene necessario chiarire se i lavoratori assunti continuerebbero o meno a percepire il trattamento in godimento. In ogni caso, osserva che la norma potrebbe comportare oneri non quantificati con riferimento alla

contribuzione figurativa a carico dell'INPS per le mensilità ulteriori rispetto agli ammortizzatori sociali spettanti a normativa vigente. Sul punto ritiene necessario acquisire elementi di valutazione da parte del Governo. Segnala, tra l'altro, che la norma non specifica il parametro a cui deve essere rapportato l'ammontare della contribuzione figurativa.

Con riferimento all'articolo 1, comma 9, relativo all'iscrizione alle liste di mobilità, ritiene necessario un chiarimento in merito alla possibilità che l'iscrizione alle liste di mobilità, prevista dalla norma in esame, comporti o meno il percepimento della relativa indennità, evidenziando che, nel caso in cui essa fosse dovuta, la disposizione comporterebbe maggiori oneri non quantificati.

Ritiene inoltre opportuno che si chiarisca se l'iscrizione nelle liste di mobilità dopo soli diciotto mesi per i dipendenti assunti dal neo imprenditore, che ha un obbligo di assunzione per almeno ventiquattro mesi, sia prevista limitatamente al caso di chiusura dell'impresa.

Circa le disposizioni di cui all'articolo 2, concernenti i finanziamenti agevolati, in merito al comma 1, rinvia alle osservazioni svolte sull'articolo 1, con riferimento sia ai profili di quantificazione dell'onere, sia a quelli applicativi della norma.

Con riferimento, invece, al comma 4, osserva che non appare chiaro a quale trattamento stipendiale la norma faccia riferimento. Nel caso in cui ci si riferisca al trattamento di mobilità, quest'ultimo potrebbe non risultare sufficiente a garantire il debito residuo, considerando, tra l'altro, la sua natura temporanea. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di carattere finanziario ritiene opportuno che il Governo confermi che il richiamo – di cui al comma 2 – all'utilizzo del fondo speciale antiusura gestito dai Confidi debba intendersi nel senso di prevedere anche per le imprese oggetto della disciplina in esame la possibilità di ricorrere all'utilizzo delle disponibilità dello stesso. In tal caso, chiede che il Governo chiarisca se tale

disposizione trova attuazione nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996, dal momento che l'articolo 3-bis della proposta include anche l'articolo 2 tra quelli da applicare in coerenza, anche sotto il profilo finanziario, con quanto previsto dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter del decreto-legge n. 78 del 2009 e dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Sottolinea che tale chiarimento appare opportuno anche in considerazione del fatto che il suddetto Fondo non ha uno stanziamento iniziale di bilancio. Il relativo capitolo, il capito n. 1618 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, infatti, viene rifinanziato in corso d'anno con i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 385 e 386 della legge finanziaria per il 2006.

Ricorda che il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura è stato istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 con una dotazione limitata agli anni 1996, 1997 e 1998. Successivamente, l'articolo 145, comma 25, della legge n. 388 del 2000 ha disposto che il Fondo possa essere finanziato, per gli anni 2001 e 2002, a valere le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Infine, l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 272 del 2005 ha previsto che il Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, possa essere finanziato mediante le somme del Fondo unificato di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive di cui all'articolo 18-bis della legge n. 44 del 1999, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.

Ricorda che le risorse relative al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive di cui all'articolo 18-bis della legge n. 44 del 1999 sono iscritte nel capitolo n. 2341 del Ministero

dell'interno che reca, per l'anno 2010, uno stanziamento pari a euro 5.937.940. Il suddetto stanziamento viene incrementato in corso d'anno in attuazione di disposizioni previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 3, relativo al regime fiscale, rileva, in primo luogo, che le disposizioni dell'articolo in esame appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi, non quantificati, per il bilancio dello Stato. Ritiene, quindi, necessario acquisire elementi informativi che consentano di valutarne l'ammontare e la relativa distribuzione temporale.

Sottolinea che l'introduzione di un regime fiscale agevolato in materia di imposte sul reddito, IRAP ed IVA potrebbe determinare un effetto di minore entrata con riguardo ai soggetti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della proposta in esame, pur in assenza di incentivi, avrebbero comunque intrapreso un'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Evidenzia che la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di un'apparecchiatura informatica determina, inoltre, una nuova spesa per il bilancio dello Stato in riferimento a tutti i soggetti che vi accederanno.

Ai fini della valutazione della sussistenza di un profilo di onerosità, rappresenta che andrebbe altresì chiarita la portata innovativa della disposizione che estende alle nuove imprese il credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, previsto dall'articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Ricorda che l'assegnazione delle risorse stanziare per la concessione di tale credito per gli anni 2008, 2009 e 2010 si è già conclusa ed, attualmente, in base al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2008, possono rinnovare l'istanza i soggetti precedentemente non ammessi al finanziamento per esaurimento dei fondi, le cui domande saranno ammesse al beneficio nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito di rinunce ovvero di decadenza per il venir meno di taluni requisiti. Fa presente che l'estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 ai soggetti che si avvalgono

del regime agevolato sembra, quindi, doversi intendere come una nuova agevolazione, suscettibile, pertanto, di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non quantificati dalla proposta di legge. Sottolinea, inoltre, che andrebbero normativamente indicati sia i termini, iniziale e finale, del periodo di riferimento nel quale devono essere effettuate le assunzioni incrementali, sia i periodi d'imposta di fruizione del credito d'imposta.

Rileva, altresì, che l'articolo 3-*bis* della proposta di legge include anche l'articolo 3 in esame fra le norme la cui applicazione dovrebbe avvenire, per il profilo finanziario, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 7 ad 8-*ter* del decreto legge n. 78 del 2009, nonché dall'articolo 19 del decreto legge n. 185 del 2008. Evidenzia che non è chiaro, tuttavia, se tale rinvio debba intendersi nel senso che gli effetti onerosi recati dall'articolo in esame trovino copertura negli stanziamenti disposti dalle norme richiamate, peraltro già preordinati a definite finalizzazioni. Segnala che, ove la norma dell'articolo 3-*bis* debba intendersi in tal senso, occorrerebbe osservare che gli oneri connessi ad agevolazioni fiscali, in considerazione dei meccanismi automatici di fruizione, appaiono in genere difficilmente riconducibili, in assenza di meccanismi che ne regolino l'accesso, a limiti preordinati di spesa, quali si configurano gli stanziamenti previsti dalle norme dei decreti legge richiamati.

Segnala, infine, che l'efficacia delle disposizioni in materia di IVA e di obblighi contabili è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. Andrebbe in proposito chiarito se, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, tale clausola debba essere estesa alle altre agevolazioni fiscali previste.

Con riferimento all'articolo 3-*bis*, relativo al coordinamento normativo e finanziario, osserva che la natura degli interventi fiscali, di cui agli articoli 2 e 3, che presuppone generalmente una fruizione in maniera automatica dei benefici previsti, non sembrerebbe coerente con la copertura recata dall'articolo 19 del decreto-

legge n. 185 del 2008, qualificata come limite di spesa. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito ai profili di carattere finanziario ravvisa l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine al coordinamento normativo tra le disposizioni contenute nel presente provvedimento e quanto disposto dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, che sembra doversi riferire solo alle disposizioni di cui all'articolo 1 e non anche a quelle relative agli articoli 2 e 3 come previsto dal testo della disposizione. A tal proposito rileva che solo le disposizioni di cui all'articolo 1 sembrano sovrapporsi a quelle di cui al suddetto decreto-legge. Ritiene altresì opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in merito alla circostanza che la disposizione in esame sembra costituire la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 dei quali non è, tuttavia, fornita, alcuna quantificazione ed al fatto che le disposizioni di cui all'articolo 2, pur recando una autonoma copertura, sono anche indicate tra quelle da attuare, sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 3-bis. Con riferimento alla particolare natura delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, ricorda che, in forza delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8-bis e 8-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono state iscritte in bilancio risorse solo per l'anno 2009 e con effetti limitati ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Ritiene, quindi, che le predette risorse, rinvenute, comunque, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, possano essere utilizzate solo per interventi di analoga natura quali quelle di cui all'articolo 1. Con riferimento, invece, alle risorse di cui all'articolo 19 del suddetto decreto-legge n. 185, ricorda che le stesse sono iscritte nel Fondo per l'occupazione ed hanno natura permanente e potrebbero, quindi, essere utilizzate per le disposizioni di cui all'articolo 3 che presentano effetti finanziari per esercizi successivi all'anno 2010.

A tale riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle suddette risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e se le risorse che costituivano limiti di spesa possano essere utilizzate per interventi quali quelli, in particolare di cui all'articolo 3, che sembrano determinare l'insorgere di diritti soggettivi.

Con riferimento all'articolo 4, relativo alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ritiene necessario un chiarimento sui motivi posti alla base della limitazione al 31 dicembre 2010 dell'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori autonomi. Ciò al fine di escludere effetti finanziari dovuti alla disapplicazione delle relative sanzioni per violazioni di tali obblighi accertati dopo la predetta data.

Con riferimento all'articolo 5, in materia di esonero dal rispetto delle disposizioni del codice ambientale, osserva che l'esonero medesimo dall'iscrizione all'Albo potrebbe comportare il venire meno per l'Albo stesso delle entrate derivanti dai diritti di iscrizione, finalizzate al finanziamento dell'attività della struttura in materia di tutela ambientale e gestione dei rifiuti; tale attività potrebbe interessare anche i rifiuti prodotti dalle imprese costituite ai sensi del provvedimento in esame.

Con riferimento agli altri esoneri disposti dalla norma in esame, ritiene necessario un chiarimento in merito agli eventuali profili finanziari.

Infine, in relazione al complesso delle disposizioni, ritiene che andrebbero chiariti i profili di compatibilità con l'ordinamento comunitario, al fine di escludere l'eventuale applicazione di sanzioni.

Circa le disposizioni in materia contributiva di cui all'articolo 6, commi 3 e 4-bis, osserva che esse sembrano comportare oneri non quantificati di natura previdenziale e contributiva.

Fa presente, inoltre, che le richiamate disposizioni recate dal comma 3 non trovano copertura nelle risorse previste dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, in quanto il precedente articolo 3-bis

ne limita l'efficacia agli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in esame. Ricorda quindi che l'abrogazione disposta dal comma 4-*bis* comporta l'applicazione ai soci lavoratori del regime contributivo dei lavoratori autonomi, anziché di quello attualmente applicato dei lavoratori dipendenti, con la conseguente riduzione delle aliquote contributive. Sottolinea che la corrispondente riduzione delle entrate contributive a carico dell'INPS determina quindi effetti finanziari che andrebbero quantificati e coperti.

Circa l'articolo 6-*bis*, recante ulteriori disposizioni in materia di inquadramento previdenziale, osserva che le disposizioni sembrano determinare oneri non quantificati e non coperti.

In particolare, con riferimento al comma 1, che determina sostanzialmente effetti analoghi al precedente articolo 6, comma 4-*bis*, rinvia a quanto già osservato. Per quanto concerne il successivo comma 2, osserva che l'estinzione del contenzioso comporta la soccombenza, di fatto, dell'INPS soprattutto con riferimento ai provvedimenti già definiti e in relazione ai quali l'Istituto avrebbe introitato sia i contributi previdenziali dovuti sia le sanzioni e gli interessi, che potrebbero essere già scontati nelle relative previsioni di bilancio. In proposito ritiene che dovrebbero essere acquisiti elementi da parte del Governo.

Anche alla luce degli esposti rilievi, ritiene opportuno che la Commissione, come già avvenuto in occasione dell'esame del precedente nuovo testo della proposta di legge in esame, deliberi di richiedere al Governo un'apposita relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda sull'opportunità di predisporre una relazione tecnica, impegnandosi, a nome del Governo, a depositarla in tempi rapidi.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, propone di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento, entro il termine ordinario di

trenta giorni previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

La Commissione concorda con la proposta del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, chiede se il Governo abbia predisposto la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI illustra la relazione tecnica, che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato*).

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, alla luce della relazione tecnica illustrata dal rappresentante del Governo, chiede di rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di approfondire i contenuti della medesima. Fa comunque presente, con riferimento all'articolo 2 che, trattandosi di norme in materia previdenziale, la relativa quantificazione, ai sensi della vigente disciplina contabile, dovrebbe essere effettuata su base decennale e non triennale come viene fatto nella relazione tecnica presentata dal Governo.

Massimo VANNUCCI (PD) fa notare che la Commissione, nella seduta pomeridiana dell'11 marzo 2010, aveva stabilito, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, come termine per la presentazione della relazione tecnica il 18 marzo 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

Sui lavori della Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'esprimere il proprio compiacimento per la tempestiva convocazione dell'audizione informale di rappresentanti dell'UNCEM nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00287, della quale è primo firma-

tario, ribadisce l'esigenza, già segnalata nella seduta del 30 marzo 2010, di assicurare la presenza alle audizioni di un rappresentante del Governo che partecipi in modo costante alle sedute dedicate alla discussione della risoluzione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che provvederà ad informare il Governo dell'esigenza manifestata dall'onorevole Vannucci.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb.

**RELAZIONE TECNICA DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO VII

133
—
3

Roma,

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 8 APR. 2010
Prot. n. 1E-3909

Prot. N. 30403
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: 2
Risposta a nota n. 1E-3808 del 2/04/2010

All'Ufficio legislativo – Economia
Sede

OGGETTO: A.C. 2100 ed abbinati. Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Relazione tecnica. Integrazione.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto Ufficio legislativo ha trasmesso la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 04/UL/2164/L del 1° aprile 2010, concernente la Relazione tecnica agli articoli 1 (Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi) e 3 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali) del provvedimento di cui all'oggetto. Trattasi di Relazione tecnica che integra quella, contenuta nella precedente nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 04/UL/1670/L del 17 marzo 2010, riferita alle disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2 e 3 (Automatismo delle prestazioni per i lavoratori parasubordinati) e dall'articolo 4 (Misure previdenziali in favore degli operai agricoli) del provvedimento medesimo.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.

Articolo 1 - Prevede l'istituzione di una prestazione da erogare ai dipendenti di imprese insolventi in relazione a situazioni di difficoltà economico-finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Nella Relazione tecnica si ipotizza un avanzo del Fondo di garanzia pari a 100 milioni di euro annui, che consentirebbe un accesso annuo al beneficio di poco più di 9.100 lavoratori.

Al riguardo, si fa presente che l'avanzo indicato non costituisce idonea forma di copertura per nuove ragioni di spesa, in quanto, come più volte rappresentato, da ultimo con nota n. 24233 del 19 marzo 2010, i saldi positivi del predetto Fondo di garanzia presso l'Inps sono già scontati a legislazione vigente sia nell'ambito della Gestione prestazioni temporanee dell'Inps sia nel Conto economico delle Pubbliche amministrazioni.

Inoltre, si rammenta che l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982 ha istituito il predetto Fondo di garanzia, con la specifica finalità di "sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile". Successivamente, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 ha previsto l'esonero dal versamento contributivo al predetto Fondo, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, nonché al Fondo per il TFR istituito presso la Tesoreria dello Stato dalla legge finanziaria 2007. Conseguentemente, attualmente il predetto contributo non è versato da tutti i datori di lavoro di imprese con almeno 50 dipendenti, nonché da una quota annualmente crescente di datori di lavoro di imprese con meno di 50 dipendenti. Ciò determina un flusso decrescente di contribuzione al Fondo, mentre permane la funzione di garanzia del medesimo Fondo su tutti gli accantonamenti di TFR riferiti ad annualità precedenti al 2007 (oltre che, ovviamente, a quelli successivi a tale data per le imprese presso cui sono ancora effettuati gli accantonamenti annuali).

Per quanto sopra, sia la Relazione tecnica sia la clausola di copertura sono verificate negativamente. Pertanto, si ribadisce il parere contrario all'ulteriore corso della disposizione.

Articolo 3 - Prevede, limitatamente al biennio 2010 – 2011, che il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere corrisposto per un periodo massimo di 78 settimane anziché di 52 settimane, con copertura finanziaria nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 19 del decreto – legge 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

Nella Relazione tecnica l'onere derivante dalla disposizione è stimato in circa 300 milioni di euro in ragione d'anno.

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che, come più volte segnalato, da ultimo con nota n. 24233 del 19 marzo 2010, la disposizione comporta l'introduzione di diritti soggettivi, in ordine ai cui oneri risulta inidonea la copertura finanziaria

proposta, che fa riferimento a risorse predeterminate come limite di spesa e legislativamente finalizzate ad interventi già attuati e in corso di erogazione. L'utilizzo di tali risorse presupporrebbe quanto meno la completa soppressione degli istituti, già in erogazione nel corso del 2010, finanziati dalle risorse cui si farebbe riferimento (ammortizzatori sociali per i lavoratori a progetto e potenziamento dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi, anche nel settore dell'artigianato e dell'apprendistato in genere, non tutelati dalla cassa integrazione). Ciò, peraltro, in palese contrasto con quanto indicato per l'anno 2010 all'articolo 2, comma 1, dello stesso provvedimento in esame, nel quale si fa viceversa espressamente riferimento ad un pieno utilizzo delle medesime risorse, con particolare riguardo all'estensione della tutela degli ammortizzatori sociali per i lavoratori a progetto.

Ciò premesso, si fa poi presente che la quantificazione degli oneri evidenziata nella Relazione tecnica risulta sottostimata, in quanto la stessa adotta una ripartizione circa l'utilizzo delle attuali durate massime per trattamento ordinario di integrazione salariale basata su tassi di ricorso riferiti all'anno di competenza 2008, che non risulta significativo rispetto all'attuale situazione (2009-2010) e al comportamento delle imprese ad utilizzare pienamente le durate massime legali consentite.

Per quanto sopra esposto, la Relazione tecnica è verificata negativamente. E' altresì verificata negativamente la copertura finanziaria proposta dalla disposizione in esame.

* * *

Posto quanto sopra circa gli articoli 1 e 3, si segnala poi che la Relazione tecnica (sia la Relazione originaria sia l'attuale integrazione) non considera la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento, che prevede che possono essere modificati i requisiti di accesso e rideterminata la misura del trattamento di sostegno al reddito previsto per i collaboratori in regime di monocommittenza dall'articolo 19, comma 2, del decreto - legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.


Al riguardo, si fa presente che la disposizione comporta una copertura finanziaria per l'anno 2010 in quanto si fa riferimento all'utilizzo di risorse dell'esercizio finanziario 2009 che è chiuso ed i cui effetti finanziari sono già inglobati nei saldi di finanza pubblica.

Si ribadisce pertanto il parere contrario sulla disposizione medesima, espresso da ultimo con nota n. 24233 del 19 marzo 2010.

In via di sintesi, con riferimento alle Relazioni tecniche originaria ed integrativa unitamente considerate, di cui rispettivamente alle allegate note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n.04/UL/1670/L del 17 marzo 2010 e prot. n. 04/UL/2164/L del 1° aprile 2010:

- è **positivamente verificata**, sia sotto il profilo della quantificazione degli oneri sia sotto il profilo della copertura finanziaria, la parte della Relazione tecnica riferita alle disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2 e 3;
- è altresì **positivamente verificata** la parte della Relazione tecnica riferita alle disposizioni recate dall'articolo 4, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- è **negativamente verificata** la Relazione tecnica, sia sotto il profilo della quantificazione degli oneri sia sotto il profilo della copertura finanziaria, riferita all'articolo 1 e all'articolo 3, nonché per l'assenza della quantificazione ed indicazione della relativa copertura con riferimento all'articolo 2, comma 1.

Il Ragioniere Generale dello Stato



in_lps.04.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0001670.17-03-2010

Al. 1



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 17/03/2010
Prot. 04 / UL / 0001670 / L

Prot.

Roma, 17 marzo 2010

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Ufficio Legislativo economia

c. p. c. al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Ufficio Legislativo finanze
- Ragioneria Generale dello Stato

ROMA

Oggetto: A.C. 2100 e abbinati, Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

In riscontro alle note di codesto Ufficio, rispettivamente prot. n. 1E - 3003 del 10 marzo u.s. e prot. n. 1E - 3075 dell'11 marzo u.s., si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si condividono le osservazioni formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle note prot. n. 21576 del 10 marzo u.s. e prot. n. 22646 del 15 marzo u.s. relativamente alle singole disposizioni del provvedimento in oggetto e, conseguentemente, i pareri in esse espressi.

Ciò premesso, con riferimento ai singoli articoli, sulla base degli elementi forniti dall'INPS; per quanto di competenza, si osserva:

- art. 1. La previsione non si armonizza né con lo scopo né con il necessissimo di funzionamento del Fondo di garanzia, il quale, in ottemperanza alla direttiva comunitaria 80/987/CE (ora 2008/94/CE), presuppone l'insolvenza del datore di lavoro. La previsione che il datore di lavoro debba trovarsi in particolare difficoltà economico-finanziaria, riconosciuta per ogni singolo caso in sede governativa, non si concilia con la definizione comunitaria di datore di lavoro insolvente contenuta nell'art. 2 della citata direttiva. Al riguardo si segnala che lo

Straso Italiano ha l'obbligo di comunicare alla Commissione ed agli altri Stati membri le procedure di insolvenza che danno titolo all'intervento del Fondo di garanzia. La prestazione inoltre non è equivalente a quella prevista in caso di insolvenza del datore di lavoro, in questo caso infatti verrebbero corrisposti tutti i crediti di lavoro non pagati dal datore di lavoro, a condizione che quest'ultimo, nei dodici mesi precedenti la data del decreto ministeriale di autorizzazione, sia stato inadempiente per almeno 4 mensilità di retribuzione.

- art. 2. Con riferimento al comma 1 recante una disposizione finalizzata al potenziamento dell'indennità di reinserimento in favore dei collaboratori in regime di monocommitenza, nei limiti delle risorse stanziare per tale misura a legislazione vigente, si esprime parere favorevole. Con riferimento ai commi 2 e 3, come si evince dall'allegata scheda fornita dall'INPS, i maggiori oneri derivanti dalla disposizione risultano coperti dal maggiore gettito contributivo conseguente all'applicazione dell'aliquota aggiuntiva prevista. Tuttavia, in considerazione degli effetti negativi sul costo del lavoro conseguenti all'incremento di aliquota previsto, in particolare nell'attuale fase congiunturale, si esprime il parere contrario di questa Amministrazione.


- art. 3. In via preliminare, si sottolinea quanto già osservato dal MEF - UL e RGS in ordine alla circostanza che la disposizione introduce di fatto il diritto soggettivo all'automatica estensione a 78 settimane per la concessione della cassa integrazione ordinaria, non essendo prevista sul piano procedimentale alcuna novità che introduca uno schema concessorio concretamente vincolato al rispetto di risorse definite e predeterminate. Per la copertura dell'intervento la disposizione fa riferimento a risorse già finalizzate, a legislazione vigente, ad interventi definiti nell'ambito dell'articolo 19, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, in favore dei lavoratori a progetto e per il potenziamento dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi, anche con riferimento a settori non tutelati dalla cassa integrazione, attuati ed in corso di attuazione. Infine, con riferimento ai lavoratori a progetto, si sottolinea la contraddittorietà del provvedimento che, all'articolo 2, comma 1, mira invece ad una piena utilizzazione delle predette risorse finalizzate in particolare all'attuazione dell'istituto sperimentale di rotella del reddito in favore dei predetti lavoratori. Per quanto sopra, si esprime pertanto il parere contrario di questa Amministrazione.

- art. 4. Con riferimento all'articolo in questione l'INPS, con nota del 16 marzo u.s., prot. 0000083, ha rappresentato quanto segue. La proposta ha lo scopo

di rendere più efficiente ed efficace la procedura di accertamento e riscossione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro agricoli per la manodopera dipendente occupata, attraverso la previsione della notifica collettiva degli elenchi mediante modalità telematiche, l'abolizione degli elenchi trimestrali e l'istituzione degli elenchi di variazione, sempre notificati con modalità telematiche, in luogo delle notifiche individuali cartacee. Elemento qualificante delle proposte è la previsione contenuta nei commi 1 e 3 per la quale l'Istituto provvede a compilare e notificare gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli "on line", secondo modalità operative stabilite dall'ente medesimo, sul proprio sito istituzionale aderendo in tal modo a quanto richiesto dalle parti sociali nell'Avviso comune sottoscritto il 23 giugno 2009. In questo modo, pur rimanendo invariata l'efficacia costitutiva dei rapporti di lavoro ai fini del diritto delle prestazioni previdenziali e assistenziali, tutto il sistema di accertamento diventa più efficiente ed efficace a seguito della velocizzazione degli adempimenti amministrativi assicurati con sistemi telematici e non più della carta, anche in linea con la riforma, di imminente attuazione, del "Codice dell'amministrazione digitale" che, appunto, prevede il passaggio dalla carta all'elettronica. Per quanto sopra, la disposizione avendo carattere esclusivamente organizzativo, in quanto sostituisce alla procedura cartacea di pubblicazione degli elenchi modalità di pubblicazione in forma telematica, non determina alcun riflesso né sul gettito contributivo né sulle prestazioni previdenziali relative ai lavoratori agricoli. All'attuazione della disposizione in argomento l'Istituto previdenziale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL VICE CAPO UFFICIO LEGISLATIVO

(dot. Edoardo Gambacini)



MISURE STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO E PER LA TUTELA DI DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI
Art. 2 - Misure in favore dei collaboratori in regime di intercomunithanza

A. C. 2105 e AMB.

Scinza dei maggiori oneri e della ridotta aliquota contributiva connessa all'applicazione dei comuni:

2. l'articolo 2116 del codice civile si intende applicabile anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché versino in regime di mensocomunicazione e non siano titolari dell'obbligo di versamento contributivo. All'uopo dovranno dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvide mediante le maggiori entrate rivergenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3.

3. l'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, è incrementabile fino alla misura di 0,25 punti percentuali.

Anno	Maggiori oneri pensionistici (a)		Maggiori oneri prestazioni temporanee (b)		Totale maggiori oneri (a+b)		Contribuenti alla Gestione separata che versano l'aliquota aggiuntiva di cui all'art. 7 del decreto 12 luglio 2007		Inflazione aggregata (%)
	Numero pensionati	Oneri lordi	Numero prestazioni	Oneri lordi	Numero contribuenti	Redditi complessivi (euro)			
Anno 2010	340	420.000	1.800	4.320.000	2.140	4.740.000	1.107.918	17.693.700.000	0,03%
Anno 2011	530	960.000	1.800	4.500.000	2.330	5.460.000	1.104.000	17.971.400.000	0,03%
Anno 2012	750	1.230.000	1.800	4.500.000	2.550	5.730.000	1.114.026	18.514.000.000	0,03%

N.B. Ai fini della stima degli oneri, sono state considerate le prestazioni pensionistiche contributive (non le supplementari) e le prestazioni temporanee (malattia, maternità, ASPI) stimata per il preventivo 2010 della gestione separata, ipotizzando che il 5% della suddette prestazioni sia intestata all'automaticità delle prestazioni.

Ita è stato favorevole l'eventuale recupero di contributi da parte dell'INPS.

(*) Il maggior gettito contributivo è ovviamente pari al maggior onere previsto per ciascuna anno nella colonna (a+b).

AL 2



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Ufficio Legislativo

Prot.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 1 APR. 2010
Prot. n. <i>1E-3766</i>



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 01/04/2010
Prot. 04 / UL / 0002184 / L

Roma,

Al Ministero dell'economia e delle
finanze

- Ufficio Legislativo economia

alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

- Dipartimento per i rapporti
con il Parlamento

e.p.s.i.

al Ministero dell'economia e delle
finanze

- Ragioneria Generale dello
Stato

LORO SEDI

Oggetto: AC 2100 ed abbinati - Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori - Relazione tecnica al testo unificato

Ad integrazione di quanto già trasmesso con nota Prot. 04/UL/0001670/L del 17 marzo u.s., ed a riscontro della nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio Legislativo economia, Prot. 1E - 3696 del 30 marzo u.s., si trasmettono le schede tecniche, predisposte dall'INPS, relativamente all'art. 1 ("Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi") ed all'art. 3 ("Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali") del testo unificato.

IL VICE CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Dott. Edoardo Gambacciani)

E. Gambacciani

IPOTESI DI TESTO DEL RELATORE**Art. 1.***(Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi).*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo, ad erogare ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di cui al comma 4.

4. L'erogazione delle somme di cui al comma 3 al netto delle trattative previdenziali e assistenziali è riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati, in relazione a ciascuna delle imprese interessate, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. A seguito dell'erogazione delle somme di cui al comma 3, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati.

Stima numero medio annuo lavoratori potenziali beneficiari

Retribuzione lorda annua 2010 (Programma Stabilità Italia 2010)	27.262
Trattamento medio lordo (6 mensilità)	12.116
Importo ritenute previdenziali e assistenziali INPS a carico lavoratore	1.150
Trattamento medio netto previsto dall'ipotesi in esame	10.966
Sulla base di un avanzo medio, ipotizzato pari a 100 milioni di euro l'anno, il numero dei lavoratori potenziali beneficiari del trattamento in esame risulta:	9.119

Inps - Coordinamento Generale Statistico Attuariale

IPOTESI DI TESTO DEL RELATORE

Art. 3.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di 78 settimane.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Stima onere medio annuo biennio 2010-2011

Integrazioni salariali ordinaria industriale
 ipotesi di incremento del limite massimo di fruizione da 52 a 78 settimane nel biennio

Numero settimane autorizzate di competenza	Numero unità produttive che hanno fruito 2008	Numero ore autorizzate 2008 (*)	Stima ore fruita	Percentuale di ricorso dopo la 52ª settimana	Numero ore fruita per ulteriori 26 settimane
meno di 40	19.925	87.534.784	27.457.452	20%	3.745.748
da 40 a 50	66	1.781.976	1.781.976	90%	801.899
più di 50	11	833.542	833.542	100%	416.771
Totale	20.002	90.150.272	40.073.000		4.964.418

Cfr. note n. 30403/2010

Numero settimane autorizzate di competenza	Importo medio orario 2010 (euro)			
	Prestazione	Copertura figurativa	ANF	TOTALE
da 1 a 26	5,25	4,4	0,29	9,94

Incremento ore fruita a stima 2010: **500%**

Numero settimane autorizzate di competenza	Oneri complessivi per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (euro)			
	Prestazione	Copertura figurativa	ANF	TOTALE
meno di 40	117.991.000	98.688.000	8.518.000	223.397.000
da 40 a 50	25.280.000	21.170.000	1.395.000	47.825.000
più di 50	13.128.000	11.003.000	725.000	24.856.000
Totale oneri per ciascun anno	156.378.000	131.981.000	8.638.000	296.978.000
Totale biennio 2010 e 2011	312.756.000	262.122.000	17.276.000	592.156.000

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato al senat e per gli effetti dall'art. 17 c. 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

quantificazione oneri positiva negativa
 copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Conto

8 APR. 2010

(*) Archivio DCS/IT riferito alle settimane di competenza in cui è stata effettivamente ridotta o sospesa l'attività.